

**AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE
TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

CAPITOLATO D'APPALTO E CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (INFOPOINT) DEL COMUNE DI BERGAMO

1. NORME REGOLATRICI

1. Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente Capitolato che sottoscritto tra le parti costituirà il contratto d'appalto.

2. L'esecuzione del presente Capitolato è regolato, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

a) dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, solo "Codice Appalti") e smi e dal D.P.R. 10 ottobre 2010, m. 207 e smi;

b) dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e smi;

c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;

d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Agenzia per il Turismo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo (di seguito, solo "l'Agenzia del Turismo") prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.

4. L'Agenzia del Turismo provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Capitolato ha ad oggetto il servizio di apertura al pubblico dei due Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica di Città bassa e alta del Comune di Bergamo, situati, rispettivamente, in Piazzale Guglielmo Marconi e in via Gombito n. 13, 24122, Bergamo (di seguito, solo "Infopoint").

2. Le prestazioni che dovranno essere eseguite sono quelle specificamente previste dall'art. 5 del presente Capitolato.

3. DURATA DEL SERVIZIO

1. Il contratto ha durata di 46 settimane, decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto.

2. In nessun caso, il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

4. IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il valore del contratto coincide con il valore economico dell'offerta presentata dall'Appaltatore mediante la compilazione dell'Allegato "C", che richiede l'applicazione dello sconto percentuale unico sulla base d'asta d'appalto quantificata in € 105.000,00.
2. La fatturazione del corrispettivo dovrà essere effettuata mediante fatture mensili di pari importo e dovrà essere vistata dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, indagini e stime, pertanto sono fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero, ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

5. ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E NUMERO DI OPERATORI MINIMI DA ASSICURARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore si obbliga a garantire l'apertura degli Infopoint di città alta e di città bassa, per 9 ore giornaliere continuative, da lunedì a domenica: dalle 9 alle 18 per l'Infopoint di città bassa e dalle 10 alle 19 per l'Infopoint di città alta.
2. I siti e gli orari potranno essere modificati, ovvero, integrati, a giudizio insindacabile dell'Agenzia del Turismo e con una semplice richiesta scritta, senza che ciò comporti alcuna maggiorazione rispetto al corrispettivo offerto dall'Appaltatore.
3. L'Appaltatore dovrà garantire, presso ogni Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, la presenza di almeno 1 addetto, in possesso dei requisiti professionali minimi richiesti dall'art. 7 del presente Capitolato.
4. L'Agenzia del Turismo si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'appaltatore la messa a disposizione di ulteriori addetti per eventuali sostituzioni e/o potenziamento del personale per aumento dei flussi turistici che si renderanno necessarie presso l'infopoint dell'aeroporto di Orio al Serio.

6. VARIAZIONI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

1. L'Agenzia del Turismo si riserva la facoltà di ridurre e ampliare i servizi assegnati, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, entro il limite del 20 % (pari a 1.159 ore), dandone preventiva comunicazione scritta all'Appaltatore.
2. In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo, a causa della riduzione del corrispettivo.
3. In caso di incremento delle prestazioni, l'integrazione del corrispettivo verrà determinata in base al servizio effettivamente svolto dall'Appaltatore e al costo orario di manodopera indicato dallo stesso nel modulo di offerta economica.
4. Incrementi e riduzioni di entità superiore al 20 % potranno essere concordate tra le parti alle medesime condizioni contrattuali.

7. REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI PER IL PERSONALE DESTINATO AGLI INFOPOINT.

1. L'Appaltatore si obbliga a individuare, per lo svolgimento del servizio oggetto

dell'appalto, un gruppo costante di persone di fiducia, di comprovata moralità e in possesso di competenze e professionalità adeguate, assicurando la corretta e responsabile esecuzione del servizio stesso e fornendo un elenco dettagliato del personale al Responsabile unico del procedimento.

2. Il personale addetto agli Infopoint dovrà essere in possesso di: laurea in materie linguistiche o turistiche; ottima conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche in ambito locale, provinciale e regionale, delle sue attrattive turistiche e culturali; ottima conoscenza di almeno tre lingue comunitarie, compreso l'italiano; ottima conoscenza di programmi informatici di base e internet.

3. L'Agenzia del Turismo di riserva la facoltà di verificare l'idoneità del personale all'espletamento del servizio in questione e di far collocare il personale nella sede di servizio che riterrà più idonea. L'Appaltatore si obbliga a sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati.

4. L'Appaltatore garantisce che il personale in servizio indossi correttamente la divisa fornita dall'Agenzia del Turismo e apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere esibito durante il servizio, e dovrà garantire che gli addetti mantengano un contegno corretto, cortese, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni in cui si svolgono i servizi.

5. L'Appaltatore dovrà garantire la presenza costante del numero di addetti previsti per i singoli servizi, procedendo all'immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo. In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali ecc.) o di anomalie occorse durante l'espletamento dei servizi la ditta si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile unico del procedimento. Lo sciopero deve essere comunicato 48 ore prima consentendo di dare preventiva comunicazione all'utente.

8. PRESTAZIONI IN CAPO ALL'APPALTATORE E MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente Capitolato, a regola d'arte, secondo buona fede e salvaguardando le esigenze dell'Agenzia del Turismo.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 5 e 7, l'Appaltatore e i suoi dipendenti/collaboratori si impegnano a eseguire le seguenti prestazioni:

(a) fornire informazioni di carattere culturale, storico - artistico sulle attrattive turistiche in ambito locale, provinciale e regionale e sull'offerta dei servizi turistici, assistere il turista nella formulazione di itinerari di visita ed escursioni personalizzate alla scoperta del patrimonio ambientale, culturale e storico, dare informazioni sulle strutture ricettive del territorio, su eventi e spettacoli, visite guidate, ristorazione e shopping, indicazioni stradali, trasporti pubblici, parcheggi, etc.;

(b) gestire i materiali informativi e promozionali sulle attrattive turistiche e sui servizi di cui al punto precedente. Il materiale informativo dovrà essere esposto, in ordine, negli appositi spazi e nelle vetrine visibili dall'esterno e dovrà essere consegnato ai turisti;

(c) rilevare la customer satisfaction e le lamentele degli utenti con questionari cartacei e/o con strumenti informatici, attenendosi alle disposizioni e alle procedure stabilite dall'Agenzia del Turismo;

- (d) rilevare i dati sull'utenza a fini statistici con utilizzo di apposito database e relativa estrazione, elaborazione e trasmissione dei dati settimanalmente e mensilmente e su richiesta dell'Agenzia del Turismo;
- (e) provvedere alle spedizioni via posta o via corriere dei materiali turistici richiesti;
- (f) rispondere, entro 12 ore dal ricevimento, alle e-mail ricevute sulla posta elettronica dell'ufficio e gestire le richieste telefoniche degli utenti;
- (g) tenere i registri di carico/scarico dei materiali turistici, spedizioni, prenotazioni visite alla Torre di Gombito, ecc.;
- (h) conoscere le procedure per la richiesta di interventi urgenti;
- (i) aggiornare le pagine dedicate al turismo dei siti web indicati dall'Agenzia del Turismo;
- (l) coadiuvare nella predisposizione e nell'aggiornamento di materiali di promozione turistica (es. itinerari, guide, mappe, ecc.), anche nella loro traduzione in lingue straniere; contribuire alla predisposizione e al costante aggiornamento di schede, slides ad uso interno ed esterno con finalità di promozione turistica su musei, monumenti, siti e servizi;
- (m) provvedere all'apertura/chiusura dei locali, al disinserimento/inserimento allarmi, all'accensione/spengimento di apparati illuminanti e audiovisivi;
- (n) provvedere alla vigilanza sul comportamento dei visitatori, affinché sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamenti e furto;
- (o) attenersi alle disposizioni impartite, sia in forma orale che scritta, dall'Agenzia del Turismo nell'espletamento delle attività appaltate, comunicando l'organizzazione dell'orario degli operatori al medesimo, che ne valuterà la corrispondenza alle esigenze del servizio;
- (p) segnalare tempestivamente all'Agenzia del Turismo tutti i problemi, disagi, lamentele del pubblico, nonché, eventuali fatti che rappresentino, in particolare, violazioni di leggi e regolamenti;
- (q) assicurare al personale incarico l'espletamento, nel corso dell'anno, di almeno 1 corso formativo di durata non inferiore a 15 ore, il cui programma potrà essere indicato anche dall'Agenzia del Turismo;
- (r) nominare, all'interno del gruppo del personale destinato agli Infopoint, un Responsabile che fungerà da referente. L'attività di supporto organizzativo del servizio (programmazione turni, ferie, sostituzioni personale, ecc.), sono da intendersi a carico dell'appaltatore e pertanto eccedenti l'orario richiesto per lo svolgimento del servizio;
- (s) essere responsabile, in qualità di custode, verso l'Agenzia del Turismo del buon andamento dei servizi assunti, del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'operato e della disciplina dei propri dipendenti;

(t) fornire all'Agenzia del Turismo, se richiesto, tutta la documentazione necessaria per verificare l'adempimento agli obblighi contrattuali assunti;

(u) predisporre tutte le misure idonee e adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni alle persone, beni e cose in relazione alla peculiarità degli spazi interessati e alle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei servizi appaltati;

(v) eseguire qualsiasi altro compito richiesto dall'Agenzia (ad es., a titolo esemplificativo e non esaustivo: censimento risorse e servizi turistici del territorio, ecc.).

3. L'Appaltatore si impegna, altresì, a commercializzare gadget, biglietti per qualsiasi forma e tipo di mobilità comunale e/o provinciale, pacchetti esperienze e, in generale, qualsiasi altro bene o servizio indicato dall'Agenzia del Turismo, che resterà l'unica destinataria e proprietaria degli introiti derivanti dalla vendita e a cui dovranno essere consegnati secondo le modalità che verranno concordate prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio.

4. Ogniqualvolta lo ritenga opportuno, l'Agenzia del Turismo si riserva di accedere, mediante i propri dipendenti e/o collaboratori presso gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (Infopoint) di Città bassa e alta del Comune di Bergamo, situati, rispettivamente, in Piazzale Guglielmo Marconi e in via Gombito n. 13, 24122, Bergamo, per lo svolgimento, **in via esclusiva, autonoma e senza vincolo di subordinazione**, delle seguenti attività: promozione dell'attività svolta dall'Agenzia del Turismo; interviste in loco per raccogliere dati, informazioni e preferenze dei turisti; promozione commerciale per la vendita dei gadget, di pacchetti turistici e di qualsiasi altro bene e servizio che l'Agenzia del Turismo intenda proporre e/o vendere; qualsiasi altra attività che non deve essere esplicitamente eseguita dall'Appaltatore.

9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro più rappresentativi e applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Agenzia del Turismo, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice Appalti, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali

un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Agenzia del Turismo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Agenzia paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Agenzia del Turismo.

2. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia del Turismo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia del Turismo.

5. Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

11. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Agenzia del Turismo.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, salvo il risarcimento del danno in favore dell'Agenzia per il Turismo.

In tal caso l'Agenzia procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

12. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

1. L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato all'Agenzia del Turismo, a persone, cose, opere e materiali derivante

dall'esecuzione del servizio appaltato, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una non corretta custodia.

2. A tale scopo, l'Appaltatore si obbliga a stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

4. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia del Turismo

14. CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore si impegna a stipulare idonea garanzia dell'importo pari al 10% del valore dell'appalto, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Autorità.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (12 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche

dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Agenzia del Turismo, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia del Turismo qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Agenzia del Turismo ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. L'Agenzia del Turismo ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e in ogni caso previsto dalla Legge.

15. PENALI E RILIEVI

1. In caso di prestazioni non conformi a quanto indicato negli artt. 2, 5 e 6 del presente Capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 % e l'1 % dell'importo contrattuale di cui all'art. 4, per ogni inadempimento contestato e a seconda della gravità del medesimo.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Agenzia del Turismo. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Agenzia ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

16. RECESSO

1. L'Agenzia del Turismo ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, ai sensi dell'art. 109 del Codice Appalti.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Agenzia del Turismo.

3. In caso di recesso dell'Agenzia del Turismo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, come previsto dall'art. 109 del Codice Appalti.

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice Appalti, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice Appalti.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice Appalti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Agenzia del Turismo. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

3. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Agenzia del Turismo al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. L'Agenzia del Turismo si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato da parte dell'Appaltatore, come previsto dall'art. 108, comma 3 del Codice. In tal caso l'Agenzia del Turismo ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che l'Agenzia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;

b. nei casi di violazione dei seguenti articoli: copertura assicurativa dei servizi oggetto del contratto (art. 12); obblighi di riservatezza (art. 10); cauzione definitiva (art. 14); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 17).

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Agenzia del Turismo tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello

6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 108 del Codice Appalti, nonché, di tutta la normativa in materia di risoluzione dei contratti pubblici.

19. RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. L'Agenzia del Turismo procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, come previsto dall'art. 108, comma 2, del Codice Appalti.

2. In ogni caso, l'Agenzia del Turismo potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

3. L'Agenzia del Turismo può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice.

4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

20. FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Agenzia del Turismo e l'Appaltatore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo.

21. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante la sottoscrizione del presente Capitolato in modalità cartacea, ovvero, in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario, qualora necessari.

22. ELEZIONE DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai fini del contratto, l'Agenzia del Turismo elegge domicilio in V.le V. Emanuele II, 20 - 24121 Bergamo – PEC: turismobergamo@registerpec.it.


L'appaltatore si impegna a comunicare all'Agenzia del Turismo il luogo ove elegge domicilio e intende ricevere comunicazioni.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Letto Confermato e Sottoscritto

Bergamo, 08/06/2021

L'Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo




L'Appaltatore

Le parti dichiarano che ogni singola clausola del presente capitolato è stata tra loro condivisa e concordata, con particolare riferimento agli artt. 2,5,7,8,11,12,16,17,18,20 ed anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. sottoscrivono il presente Capitolato.

Bergamo, 08/06/2021

L'Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. C.', written over a horizontal line.

L'Appaltatore
